

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1979 (V. Stampato n. 97)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1979*

**Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al
Parlamento Europeo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Agli stessi rappresentanti competono, per la partecipazione ai lavori del Parlamento europeo e dei suoi organi e per le attività svolte nell'interesse del Parlamento e della Comunità europea, le indennità di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti dalla Comunità europea secondo le norme dalla stessa deliberate.

All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato ».

Art. 3.

I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo hanno diritto all'assistenza sanitaria nelle forme e con le modalità previste per i membri del Parlamento nazionale. Agli stessi rappresentanti è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato.

Art. 4.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, spettano in aggiunta al trattamento inerente a questa ultima carica, le indennità di viaggio, di soggiorno, di segreteria, nonchè i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti dalla Comunità economica europea secondo le norme dalla stessa deliberate, per la partecipazione ai lavori del Parlamento europeo e dei suoi organi e per le attività svolte nell'interesse del Parlamento e della Comunità europea.

Art. 5.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'indennità mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'espletamento del mandato regionale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi « spesa obbligatoria », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.

Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.